

	CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE ONERATA DEL	
	COMPLESSO DEI BENI COSTITUENTI IL CENTRO DEL FONDO E	
	L'ANNESSO ESERCIZIO RURALE-DI MALGA MILLEGROBBE DI SOTTO	
	** -- ** -- **	
	PREMESSO CHE	
	- con deliberazione n. 126 dd. 25.11.2008 la Giunta comunale ha istituito	
	presso gli edifici esistenti un pubblico “esercizio rurale” di cui all'art. 32 della	
	L.P. del 15 maggio 2002, n. 7, particolare tipologia di esercizio turistico che	
	abbraccia le esigenze di redditività di impresa con quelle di valorizzazione e	
	miglioramento ambientale; -----	
	- con successiva deliberazione n. 136 dd. 31.12.2008 la stessa Giunta	
	comunale ha definito gli interventi di manutenzione ambientale, ai sensi e per	
	gli effetti di cui all'art. 24, comma 11, del D.P.G.P. 25.09.2003, n. 28-	
	149/Leg, recante il regolamento di attuazione della citata L.P. n. 7 del 2002,	
	anch'essi contenuti in apposito e separato schema di convenzione di durata	
	almeno decennale, da stipularsi con il soggetto gestore e destinato a dare	
	attuazione al suddetto esercizio rurale; -----	
	- con deliberazioni nn. 31 e 32 dd. 30.11.2011 il Consiglio comunale ha, tra	
	l'altro, disposto la sospensione del vincolo di uso civico iscritto a carico degli	
	edifici in p.ed. 558 ai fini della loro descritta destinazione a pubblico esercizio	
	rurale, demandando peraltro alla Giunta comunale, che vi ha provveduto con	
	deliberazione n. 116 dd. 12.11.2012, di stabilire le esatte condizioni della	
	concessione degli stessi alla Turismo Lavarone S.p.a., la durata, i termini e le	
	modalità della disposta sospensione; -----	
	- in forza della predetta deliberazione n. 31 dd. 30 novembre 2011 e degli atti	

	successivamente adottati in sua attuazione, il Comune di Lavarone ha	
	affidato la gestione del complesso dei beni costituenti il compendio in oggetto	
	alla società Turismo Lavarone s.r.l., stipulando la relativa convenzione di	
	concessione n. 1041 dd. 10 dicembre 2012, che perverrà a definitiva	
	scadenza il giorno 30 settembre 2023; -----	
	- con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 26 dd. 30.11.2016 e della	
	Giunta comunale n. 138 dd. 27.12.2016, il Comune di Lavarone ha disposto	
	l'affidamento in autotutela amministrativa alla Società SO.RI. S.a.s. di Osele	
	Massimo e C., con sede in Lavarone, Viale Dolomiti, 106, la gestione del	
	compendio di Millegrobbe alle condizioni di cui allo schema di Atto integrativo	
	alla concessione n. 1041 del 2012, allegato al provvedimento da ultimo	
	citato; -----	
	- con atto pubblico di concessione Rep./AP 1058 del 7 febbraio 2017 si è	
	stipulato tra le parti suddette il contratto contenente la disciplina integrativa	
	del rapporto di concessione con il soggetto gestore individuato con le	
	deliberazioni appena richiamate, secondo le modalità e i contenuti ivi indicati	
	quali condizioni essenziali per la prosecuzione della gestione dell'intero	
	complesso immobiliare e per la conduzione dell'esercizio rurale parte	
	integrante del compendio medesimo, anche in considerazione della	
	necessità di garantire continuità e convenienza nella gestione di un bene	
	appartenente al civico patrimonio, sede di esercizi pubblici e di attività	
	sportive in regime di servizio pubblico, ferma la scadenza originaria del	
	rapporto contrattuale al 30 settembre 2023. -----	
	- con deliberazione n. 41 del 5 maggio 2022 la Giunta comunale ha disposto	
	la revoca parziale dalla suddetta convenzione, al solo fine di interrompere la	

	detenzione del Centro del Fondo e dei servizi accessori, procedere alla sua	
	consegna anticipata e consentire al nuovo concessionario di presentare	
	istanza di contributo provinciale, ai sensi della L.P. 15 novembre 1988, n. 35,	
	e dei criteri di attuazione approvati con Deliberazione della Giunta provinciale	
	di Trento n. 336 del 02.03.2018, per l'adempimento all'onere particolare di	
	cui alla presente convenzione ed alle condizioni in essa previste; _____	
	- infine, con analoga deliberazione n. ____ del 14 luglio 2022, la Giunta	
	comunale ha dato approvazione al presente capitolato d'oneri per la	
	concessione onerata del complesso dei beni costituenti il Centro del Fondo e	
	l'annesso Esercizio Rurale di Malga Millegrobbe di Sotto, di cui all'articolato	
	che segue. -----	
	Art. 1 - Premessa	
	Le parti convengono che le precedenti premesse costituiscono parte	
	integrante della presente concessione di beni appartenenti al patrimonio	
	disponibile del Comune di Lavarone, costituiti dalla p.ed. 558 e dalle annesse	
	aree catastalmente individuate nelle pp.ff. 5705, 5709/1 e /2, e 5717/1 in	
	C.C. Lavarone, soggetti al vincolo di uso civico. -----	
	Art. 2 - Oggetto della concessione	
	Il Comune di Lavarone, di seguito denominato anche "Comune" o	
	"concedente", conferisce a titolo di concessione di bene pubblico a ____ di	
	seguito denominato anche "concessionario", che per l'effetto accetta e ne	
	assume la gestione, i predetti immobili costituenti il compendio denominato	
	"Centro del Fondo ed annesso Esercizio Rurale di Malga Millegrobbe di	
	Sotto", e segnatamente: -----	
	1. <u>l'area delle piste da fondo</u> : i percorsi destinati alla battitura della neve per	

	il transito con gli sci, individuati a mezzo di planimetrie descrittive di	
	percorsi regolarmente autorizzati dal Comune e, ove reso obbligatorio	
	dalla normativa vigente in materia, dalle Autorità amministrative	
	competenti all'omologazione delle piste alla pratica sportiva, e le relative	
	aree di pertinenza e sicurezza; -----	
	2. <u>gli edifici costituenti l'ex malga Millegrobbe di Sotto</u> , da adibirsi ad	
	esercizio rurale dotato di posto di ristoro (bar, ristorante, cucina e servizi)	
	e spazi destinati alla ricettività (stanze, sala ad uso collettivo, servizi) con	
	i relativi elementi di arredo completo, come risultano alla data del rilascio	
	del precedente concessionario e dal relativo atto di inventario redatto	
	congiuntamente con quest'ultimo; -----	
	3. <u>i locali destinati a centro servizi sportivi e wellness</u> , noleggio e riparazioni	
	sci, spogliatoi, ricovero attrezzature, altri spazi accessori e tecnici. Anche	
	per questi si procederà all'inventario di cui al numero precedente; -----	
	4. <u>l'insieme dei beni costituenti l'impianto di innevamento artificiale</u> e	
	costituiti da vasca di accumulo, tubazioni per circa Km. 1,5 con annessi	
	pozzetti di ispezioni e manovra e n° 2 generatori di neve TechnoAlpin,	
	anch'essi oggetto dell'inventario di cui ai numeri precedenti, nonché il	
	bacino di innevamento e i relativi impianti di servizio realizzati ai sensi	
	dell'art. 4; -----	
	5. <u>il piazzale di accesso, sosta camper e parcheggio annesso</u> all'area di	
	Millegrobbe, con le relative attrezzature adibite al controllo automatizzato	
	a barriere. -----	
	ART 3 - Durata e canone della concessione	
	La durata della presente concessione è stabilita in anni 13 (tredici) decorrenti	

	dal 1^ ottobre 2023 e pertanto sino al 30 settembre 2036. Alla scadenza	
	naturale la concessione dovrà formare oggetto di nuovo affidamento.	
	Tuttavia, agli effetti della concessione dell'area destinata alle piste da fondo	
	di cui all'art. 2, punto 1, dei locali di cui al punto 3 destinati alle attività	
	sportive, dell'insieme dei beni di cui al punto 4 e della relativa gestione di cui	
	all'art. 6, comma 1, lettere da a) ad f), l'aggiudicazione definitiva del presente	
	contratto costituisce termine iniziale della concessione medesima ai fini	
	dell'anticipato adempimento dell'onere di cui all'art. 4 e titolo per	
	l'intestazione all'aggiudicatario dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio	
	delle piste per la pratica del fondo.-----	
	La durata contrattuale di cui al comma 1 si intende inoltre prorogata di	
	ulteriori 4 anni, quindi fino al termine del 30 settembre 2040, nel solo caso in	
	cui l'adempimento all'onere di cui al successivo art. 4 avvenga senza	
	avvalimento di alcuna contribuzione pubblica in misura prevalente sulla	
	spesa sostenuta. -----	
	Quale corrispettivo della concessione è convenuto il pagamento della somma	
	annua di € _____ dal 01.10.2023, da versarsi in due rate entro il 31	
	marzo ed il 30 settembre di ogni anno. L'ammontare del canone annuo è	
	soggetto all'aggiornamento annuale sulla base dell'indice di aumento del	
	costo della vita accertato dall'ISTAT a far tempo dalla terza annualità	
	contrattuale compresa, nonché all'eventuale rettifica dell'importo nominale in	
	adempimento di quanto disposto all'art. 4. -----	
	ART. 4 – Onere particolare della concessione	
	Il concessionario si obbliga a realizzare a proprie cura e spese, per conto del	
	Comune di Lavarone e per la destinazione al patrimonio di quest'ultimo alla	
	5	

	scadenza della concessione, un'opera pubblica volta alla realizzazione di un	
	bacino di innevamento artificiale nell'area pascoliva sottostante al compendio	
	edificato di Malga Millegrobbe, secondo gli elaborati progettuali preliminari	
	forniti dal Comune concedente e sotto la direzione e collaudo dei lavori	
	disposta da quest'ultimo, a spese del concessionario. -----	
	Tali elaborati dovranno essere redatti in modalità idonee alla presentazione	
	della domanda per l'ammissione a contribuzione provinciale ai sensi della	
	L.P. 15 novembre 1988, n. 35, e dei criteri di attuazione approvati con	
	Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 336 del 02.03.2018. -----	
	Costituiscono altresì oneri del concessionario la redazione del progetto	
	definitivo dell'opera, l'ottenimento dei pareri e nulla-osta previsti dalla	
	normativa vigente e la redazione del progetto esecutivo della stessa, da	
	sottoporsi all'approvazione in linea tecnica da parte del Comune di Lavarone.	
	Ove il pieno adempimento dell'onere particolare di cui al presente articolo	
	avvenga entro il termine di cui all'art. 10, comma 4, il concessionario ha	
	diritto di detrarre dal canone di concessione, a decorrere dall'annualità	
	successiva a quella di ultimazione dell'opera regolarmente collaudata, una	
	somma annua pari ad € 5.000,00 a parziale abbattimento del costo di	
	costruzione della stessa. -----	
	Ove l'onere di cui al presente articolo non possa essere assolto per causa	
	non imputabile al concessionario ed essa intervenga entro la terza annualità	
	contrattuale, le parti potranno risolvere il contratto o ricondurne l'equità per	
	aumento del canone contrattuale annuale di ulteriori € 5.000,00. Ove tale	
	causa intervenga successivamente a tale termine, il contratto non potrà	
	essere risolto, applicandosi unicamente la predetta riconduzione ad equità. --	

ART. 5 - Compiti generali del concessionario e garanzie obbligatorie

Il concessionario informerà la gestione del compendio immobiliare di Millegrobbe a correnti criteri di professionalità e imprenditorialità adeguatamente temperati con il rilevante interesse generale che la predetta struttura riveste per l'economia turistica dell'Altipiano. -----

A tal fine lo stesso dovrà mantenere e sviluppare l'inderogabile destinazione impressa ai beni concessi, sia a quelli prevalentemente organizzati per l'esercizio delle attività sportive invernali, che a quelli destinati ad esercizio pubblico facenti parte integrante ed accessoria dell'esercizio rurale di cui all'art. 32 della L.P. 15 maggio 2002, n. 7, la cui specifica disciplina è contenuta negli artt. 7 e 8 della presente convenzione. -----

Il concessionario si obbliga a gestire in modo unitario e coordinato tutti i beni concessi. A tal fine la stessa potrà subconcedere a terzi parte degli immobili o aziende di cui all'art. 2, previo consenso espresso dall'Amministrazione comunale sulle condizioni proposte per la subconcessione e comunque nel rigoroso rispetto delle normative in materia, rimanendo fin d'ora in capo esclusivo al concessionario ogni relativo onere. --

In ogni caso è compito della stessa designare una persona adeguatamente qualificata, il cui nominativo è comunicato tempestivamente al Comune, al quale dovranno essere affidati la direzione, il coordinamento e la responsabilità dell'intera gestione del compendio immobiliare oggetto della presente concessione. -----

Sono a generale carico del concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria dei beni concessi nonché quelli di manutenzione ordinaria, riparazione, lieve modifica e miglioria da apportarsi agli impianti a servizio dei

	medesimi per conservarli in stato di piena efficienza e funzionalità. -----	
	Rimane inoltre a carico e spesa del concessionario il rispetto di tutti gli	
	adempimenti normativi inerenti alle utenze e ai servizi necessari per la	
	gestione dei beni concessi. -----	
	A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui alla presente	
	concessione, il concessionario si obbliga a stipulare idonea polizza di	
	assicurazione contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni	
	arrecati a persone o cose, nonché polizza per danni da incendio, furto e	
	danneggiamenti da terzi e a depositarne in Comune i relativi contratti. -----	
	ART. 6 - Clausole particolari per la gestione del Centro Fondo e Servizi	
	Il concessionario, a far data dall'aggiudicazione definitiva del presente	
	contratto, è altresì obbligato in particolare, per la gestione del compendio	
	destinato a centro per lo sci da fondo e servizi di cui ai punti 1, 3 e 4	
	dell'articolo 2: -----	
	a) a garantire, compatibilmente con le condizioni climatiche, l'apertura del	
	Centro Fondo per tutta la durata della stagione invernale, in date di	
	apertura e chiusura concordate con l'Amministrazione comunale,	
	dotandosi autonomamente dei mezzi e delle attrezzature adeguate ad un	
	corretto ed efficiente approntamento ed un'efficace gestione delle piste	
	per lo sci da fondo invernale. -----	
	b) alla puntuale applicazione delle tariffe di ingresso, da concordarsi	
	annualmente con l'Amministrazione comunale tenuto conto di quelle	
	praticate da altri centri simili e di eventuali agevolazioni per i residenti,	
	scuole, sci club, convenzioni turistiche, ecc. -----	
	c) alla manutenzione e segnaletica delle piste in modo da renderle idonee	

	alla rispettiva pratica sportiva, nell'osservanza delle disposizioni	
	normative in materia, nonché a mantenere la pulizia dei tracciati e	
	dell'intorno ambientale generale. -----	
	d) a garantire la sicurezza delle piste e l'eventuale soccorso a persone	
	infortunate. -----	
	e) a promuovere ed organizzare direttamente eventi sportivi anche	
	agonistici, ed in generale ogni manifestazione sportiva e ricreativa che	
	possa incrementare redditività ed attrattività al compendio immobiliare di	
	Millegrobbe. -----	
	f) a garantire ogni manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli impianti	
	accessori realizzati o acquisiti dal Comune alla dotazione del Centro	
	Fondo Millegrobbe, individuati nell'inventario che verrà formato alla	
	consegna dei beni stessi. -----	
	g) a prestare tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del	
	realizzando bacino multifunzionale e per l'innevamento di cui all'art. 4,	
	garantendone efficienza e buon funzionamento per tutta la durata	
	contrattuale ed ai fini della consegna al patrimonio comunale al termine	
	della concessione;	
	h) a concordare con il Comune, prima della rispettiva messa in esercizio	
	annuale, le specifiche modalità della gestione degli spazi destinati a	
	wellness, nel rispetto dell'obbligo di apertura non esclusivamente	
	stagionale degli esercizi e dei servizi aperti al pubblico, comunicando allo	
	stesso le tariffe di ingresso che intende applicare, tra le quali devono	
	inderogabilmente essere previste idonee agevolazioni per i residenti di	
	Lavarone che intendano accedervi. -----	

Art. 7 – Clausole particolari per la gestione dell'esercizio rurale

Il concessionario è altresì obbligato in particolare, per la gestione del compendio degli edifici costituenti l'ex malga Millegrobbe di Sotto di cui al punto 2 dell'articolo 2:

a) a garantire l'apertura annuale dell'esercizio pubblico, secondo periodi di apertura e nel rispetto di orari concordati con l'Amministrazione comunale.

b) a prestare il servizio ricettivo per almeno 8 ore su 24, di pulizia degli spazi destinati alla ricettività una volta al giorno, di cambio biancheria da bagno, camera e cucina ogni cambio di cliente e in ogni caso almeno due volte in settimana.

c) ad eseguire gli interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze dell'esercizio di cui ai seguenti commi del presente articolo ed ai sensi dell'art. 32 della L.P. n. 7 del 2002.

d) a promuovere ed organizzare, a beneficio del pubblico, attività didattiche e dimostrative della produzione e della lavorazione del latte ed in generale della pratica rurale, in collaborazione con il concessionario della Malga Millegrobbe di Sopra nel periodo di monticazione della medesima, nonché a contrattare con lo stesso specifiche modalità di compartecipazione agevolata degli ospiti dell'esercizio rurale nelle attività di conduzione della malga.

e) a conservare o trasferire alla titolarità dell'esercizio rurale, per tutta la durata della concessione e nel rispetto della disciplina provinciale in materia di pubblici esercizi, il marchio "Osteria Tipica Trentina", come prescritto dalla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 38, comma 3, della

	legge provinciale n. 7 del 2002, tenutasi in data 19 febbraio 2009 per	
	l'espressione del parere obbligatorio in ordine al rilascio di licenza di	
	esercizio rurale.	
	Sono definiti pertinenze gli spazi immediatamente circostanti il complesso	
	edificato costituente la Malga Millegrobbe di Sotto, naturalmente destinati al	
	godimento dei visitatori dello stesso e stabilmente esclusi dal pascolo del	
	bestiame o dalle attività dello sci da fondo invernale, nonché il piazzale di	
	accesso e sosta al predetto complesso edificato.	
	Per quanto concerne le pertinenze di cui al comma che precede, l'obbligo di	
	manutenzione comprende la pulizia costante delle canalette di sgrondo delle	
	acque meteoriche ed il ripianamento delle buche con materiale idoneo.	
	Art. 8 – Vigilanza speciale sulla gestione dell'esercizio rurale	
	Al Comune compete la vigilanza sull'esatto adempimento degli obblighi del	
	gestore di cui all'articolo che precede. -----	
	Ove lo stesso ravvisi una significativa violazione anche episodica degli	
	obblighi medesimi, comunicherà nelle forme più opportune in relazione alle	
	circostanze riscontrate la necessità di eseguire le prestazioni inadempite,	
	indicandone altresì le esatte modalità e tempi di esecuzione. -----	
	Nel caso in cui ai predetti richiami non segua uno spontaneo e tempestivo	
	adempimento, il Comune, previa intimazione ad adempiere entro un congruo	
	termine, potrà provvedere direttamente o avvalendosi di imprese abilitate	
	all'esecuzione delle prestazioni necessarie, con pieno addebito al gestore	
	delle spese in tal modo sostenute. -----	
	Ove il comportamento inadempiente del gestore si configuri grave, reiterato e	
	immotivatamente persistente, che abbia comunque comportato l'invio di	

	almeno due intimazioni il Comune potrà, previo parere della Conferenza di	
	Servizi di cui all'art. 38, comma 3, della citata L.P. 7/2002, disporre la revoca	
	dell'autorizzazione all'esercizio rurale originariamente concessa. -----	
	Art. 9 – Clausole particolari per la gestione dell'area di accesso e sosta	
	Il concessionario è altresì obbligato in particolare, per la gestione del	
	piazzale di accesso, sosta camper e parcheggio sull'area di Millegrobbe di	
	cui al punto 5 dell'articolo 2: -----	
	a) a garantire l'apertura annuale dell'area, sia con controllo dell'accesso, sia	
	con uso libero, con l'osservanza degli obblighi generali di manutenzione	
	di cui all'art. 5. -----	
	b) al rispetto della "Disciplina generale del servizio pubblico di ospitalità a	
	mezzo camper ed autocaravan sul territorio comunale di Lavarone,	
	approvata con deliberazione consiliare n. 47 dd. 2 settembre 2010, e dei	
	provvedimenti approvati dal Comune a modifica o attuazione della	
	medesima. -----	
	c) il concessionario è altresì obbligato alla gestione delle attrezzature di	
	automazione ivi stabilmente installate al fine di regolamentare l'accesso	
	all'area. A tal fine la stessa si obbliga alla manutenzione delle	
	attrezzature medesime, al controllo degli accessi anche con personale	
	appositamente abilitato alla vigilanza ed all'introito delle relative tariffe.	
	Compete altresì alla Società la manutenzione ordinaria e straordinaria delle	
	attrezzature allestite dal Comune a servizio dell'area, salvo che gli oneri di	
	manutenzione straordinaria non derivino da atti vandalici, guasti atmosferici o	
	da altre cause non dipendenti dal concessionario. -----	
	Art. 10 – Inadempimento e penali	

	Il Comune verificherà costantemente il rispetto degli obblighi assunti dal	
	concessionario con la presente convenzione, al fine di garantire il	
	miglioramento dei servizi sportivi e ricreativi offerti presso il compendio	
	immobiliare di Malga Millegrobbe di Sotto, delle caratteristiche dell'esercizio	
	rurale autorizzato e dei servizi di ospitalità ivi prestati e presso l'area di sosta	
	e parcheggio di ingresso all'area di Millegrobbe, in ossequio alle finalità di cui	
	all'art. 1 della citata L.P. n. 7 del 2002. -----	
	Il Comune si riserva in particolare di vigilare in ogni momento sull'esatto	
	adempimento di quanto previsto dal presente atto, anche in ordine alla	
	corretta applicazione delle tariffe previste per l'ingresso ai servizi pubblici. ----	
	La violazione da parte del concessionario degli obblighi di cui alla presente	
	concessione, anche se imputabile a soggetti dallo stesso incaricati o investiti	
	di parte delle responsabilità da esso derivanti, se dovessero configurare	
	grave danno per la gestione e l'immagine del Comune, potranno comportare	
	l'applicazione di una penale nella misura annuale massima del 10% del	
	canone dovuto per l'anno in cui sia contestata la violazione. -----	
	Per quanto attiene all'onere particolare di cui al precedente art. 4, qualora la	
	progettazione definitiva dell'opera ivi prevista non sia ultimata entro sei mesi	
	dalla stipulazione del presente contratto, in conformità alle prescrizioni di cui	
	all'art. 16 della Legge Provinciale n. 26 del 1993, la riduzione del canone	
	annuale di cui all'art. 3, comma 4, potrà applicarsi in ragione della metà;	
	qualora l'opera stessa non venga ultimata entro la terza annualità	
	contrattuale per causa imputabile al concessionario, l'amministrazione si	
	riserva la facoltà di risolvere il contratto con applicazione, in ogni caso, di una	
	penale pari a due annualità del canone contrattuale.	
	13	

Art. 11 – Cauzione definitiva

Si dà atto che il concessionario ha costituito, mediante versamento al Servizio Tesoreria del Comune di Lavarone, la cauzione di € 45.000,00 (diconsi Euro quarantacinquemila/00), commisurati ad una annualità presuntiva del canone a base di gara, prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto comprese quelle di adempimento dell'onere contrattuale e del rilascio dell'immobile alla scadenza. Qualora nel corso del rapporto l'Amministrazione comunale, in dipendenza di inadempimenti contrattuali del Concessionario ovvero avvalendosi delle facoltà previste nel presente atto, dovesse azionare la cauzione, questa dovrà essere reintegrata nell'importo originario garantito entro 15 giorni dalla relativa richiesta da parte del Comune.

La restituzione della cauzione avverrà solamente a seguito del constatato adempimento da parte del Concessionario degli obblighi tutti sullo stesso gravanti, ivi compresi gli obblighi derivanti a seguito della scadenza della concessione, previa sottoscrizione del relativo verbale di rilascio.

Art. 12 – Revoca

In caso di grave e reiterata negligenza nell'adempimento delle obbligazioni assunte, che abbia dato luogo ad applicazione di una delle penali previste all'articolo precedente, il Comune potrà unilateralmente revocare la concessione prima della scadenza e a far tempo dall'ultimo mese (rispettivamente marzo o settembre) della stagione invernale o estiva dell'anno in cui la revoca sia contestata, ovvero, se in corso al momento della revoca, dell'anno successivo, fatte comunque salve tutte le azioni previste dalla legge ad ulteriore tutela del Comune. -----

La perdita dei presupposti o delle condizioni previste dalla legge per l'esercizio delle attività rientranti nella concessione può essere causa di revoca della concessione medesima, se non consenta la prosecuzione almeno di parte delle attività autorizzate dal presente contratto e comunque se il concessionario non vi ponga rimedio entro tre mesi dalla perdita di detti presupposti. In questi casi si applica quanto disposto al comma che precede.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non contemplato dalla presente concessione, vale quanto
previsto in materia dalla normativa vigente. -----

Art. 14 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, redatto in forma
pubblico-amministrativa per gli effetti di legge, sono a carico del
concessionario. -----

Agli effetti dell'imposta di registro, le parti dichiarano che il valore della presente convenzione è pari ad € _____

Letto, confermato e sottoscritto in Lavarone, dietro lettura fatta alle parti ad
alta e intelligibile voce dal sottoscritto ufficiale rogante del testo integrale,
composto di n. ____ articoli trascritti in n. ____ pagine, comprese le firme. -----

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Roberto Orempuller -